

dei calendari venatori (ai cui effetti conformativi sull'operato della P.A. hanno segnato dei progressivi miglioramenti nella regolamentazione della materia), ha subito nel tempo diverse integrazioni e modifiche, sino ad arrivare ad un testo vigente coordinato con le disposizioni sopravvenute.

L'intero sistema normativo sopra delineato si fonda in particolare su alcuni principi "cardine" sanciti dalla L. n. 157 cit., fra i quali (cfr. art. 1):

- appartenenza della fauna selvatica al **patrimonio indisponibile dello Stato**;
- **affievolimento del diritto di caccia**: l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole;
- le regioni a statuto ordinario emanano norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica in conformità alla legge nazionale, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie; **le regioni a statuto speciale provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti** (cfr. art.1, comma 3, L. n. 157).

Costituisce ormai *jus receptum* (in forza delle reiterate pronunce della Corte Costituzionale con le quali si è delineata una tecnica di riparto delle competenze legislative fra Stato e regioni in materia di caccia), che numerose disposizioni della L. n. 157 sono **norme fondamentali di riforma economico-sociale**, costituendo **standard minimi ed uniformi di**